



COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LE
VIDEORIPRESE E LE
TRASMISSIONI DELLE SEDUTE
PUBBLICHE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 14.05.2009

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione

Art. 5 Rispetto della privacy

Art. 6 Limiti alle riprese televisive

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

ART. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale, che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali.

ART. 2
(Funzioni)

Il Comune di Cinquefrondi attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

ART. 3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

ART. 4
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- Modalità delle riprese;
- Finalità perseguite
- Modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta).

L'autorizzazione fornita avrà validità annuale e, comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Legs. 196/2003 e s.m.i. restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate.

Il diniego alla videoripresa viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART.5
(Rispetto della privacy)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Legs. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

ART.6
(Limiti alle riprese televisive)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Legs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali e sensibili ai sensi della legge.

ART.7
(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.
Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese. E' vietata la registrazione, la diffusione anche parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.
Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART.8
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.